Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 28 marzo 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ripristino di ricompensa al valor militare

Decreto Presidenziale 20 dicembre 1957 registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958 registro n. 5 Esercito, foglio n. 362

MEDAGLIA DI BRONZO

SUBERATI Domenico, da Falerna (Catanzaro), classe 1896, distretto Catanzaro, ex milite forestale. — Gli è ripristinata, ai sensi della legge 6 marzo 1953, n. 178, a decorrere dalla data del presente decreto, la medaglia di bronzo al valor militare concessagli con regio decreto 22 gennaio 1934 e revocatagli per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535.

(1213)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 205.

Estensione dell'indennità speciale prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, ad alcune categorie di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità speciale annua prevista dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati a riposo per età direttamente dal servizio permanente rispettivamente prima delle date dalle quali hanno avuto effetto la legge 9 maggio 1940, n. 369, e sono entrati in vigore i decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 734, e 10 gennaio 1947, n. 58, nonchè agli ufficiali delle stesse Forze armate che, già in ausiliaria per età, erano stati da tale posizione collocati a riposo rispettivamente prima delle date anzidette.

Art. 2.

Agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza che, anteriormente al 1° gennaio 1947, sono stati dal servizio permanente direttamente collocati a riposo o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1953 e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età, l'indennità speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457, nella misura stabilita dall'art. 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Art. 3.

All'onere di complessive lire 126.165.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1957-58, sarà fatto fronte per lire 6.600.000 e lire 1.080.000 con i fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli n. 17 e n. 73 degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze per l'esercizio 1957-58 e per lire 118.485.000 mediante riduzione dei capitoli

n. 167 (lire 110.385.000) e n. 174 (lire 8.100.000) del suddetto stato di previsione del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 febbraio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI — TAVIANI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 6 marzo 1958, n. 206.

Autorizzazioni di vendite a trattativa privata, al comune di Venezia, al Seminario patriarcale di Venezia e alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di immobili di pertinenza dello Stato, siti in Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono trasferiti dal Demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato, le aree site in Venezia, in località San Giuliano, descritte in catasto di quel Comune, Sezione di Mestre ai mappali nn. 27, 33, 49, *B* 23, 24, 25, 26 del foglio 23, della complessiva estensione di circa 948.730 metri quadrati.

Art. 2.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata per il prezzo complessivo di lire 50.000.000 al comune di Venezia degli immobili di cui al precedente art. 1 e delle aree facenti parte del patrimonio dello Stato esistenti nello stesso Comune, censite in catasto al mappale 51 del medesimo foglio 23, Sezione di Mestre, della estensione di circa 24.540 metri quadrati.

Art. 3.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata per il prezzo di lire 56.250.000, al Seminario patriarcale di Venezia della porzione, attualmente di concessione al Seminario stesso, dello stabile, denominato « Dogana della Salute », di notevole interesse artistico sito in Venezia, riportato nel catasto di detto Comune, Sestriere di Dorsoduro, al foglio XIV, mappale 2513-parte.

Art. 4.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo di lire 115.000.000 al comune di Venezia di terreni e fabbricati su di essi insistenti, siti sulla spiaggia di Venezia, Sezione di Burano, in località Punta Sabbioni-Cavallino, della estensione di 225.418 metri quadrati distinti nei poderi 59-*S*, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 109, 110, 111, 112 e 113.

Art. 5.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata, per il prezzo complessivo di lire 35.000 000, alla Cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, di terreni e fabbricati su di essi insistenti, con vincolo di destinazione agricola, siti sulla spiaggia di Venezia, Sezione di Burano, in località Punta Sabbioni Cavallino, della estensione di circa 292 ettari.

Sui detti terreni resta riservato a favore del patrimonio dello Stato il diritto di superficie.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, all'approvazione dei relativi contratti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — TAVIANI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

LEGGE 7 marzo 1958, n 207.

Estensione ai componenti le Commissioni per gli esami nelle scuole magistrali e al personale di segreteria e subalterno addetto agli esami stessi, delle disposizioni vigenti per i commissari d'esame e per il personale di segreteria e subalterno degli altri istituti d'istruzione secondaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti le Commissioni di esame di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, e al personale di segreteria e subalterno addetto alle Commissioni stesse spettano i compensi, le indennità e le propine nella misura e nei limiti previsti per i componenti le Commissioni di esami presso gli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Art. 2.

Il trattamento di cui al precedente articolo si applica anche ai presidenti delle Commissioni di esami di abilitazione presso le scuole magistrali legalmente riconosciute di cui all'art. 39, lettera *c*), del citato testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, ed all'art. 144 del regolamento 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 3.

Il trattamento di cui agli articoli precedenti decorre dal 1° luglio 1957.

Art. 4.

All'onere di lire 5.000.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto mediante storno di pari somma dal capitolo 63 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58, e mediante riduzione del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 marzo 1958, n. *208*.

Corresponsione di indennità di carica agli amministratori comunali e provinciali e rimborso di spese agli amministratori provinciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sindaci dei Comuni può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio comunale, entro i seguenti limiti:

1)	Comuni fino		a 1 000 ab	fino a L.		5 000
2)	»	da 1.001	3.000 »	»	»	10 000
3)	»	» 3 001	10 000 »	»	»	30 000
4)	»	» 10 001	30 000 »	»	»	50.000
5)	»	» 30 001	100 000 »	»	»	70.000
6)	»	» 100 001	250.000 »	»	»	120.000
7)	»	» 250 001	500 000 »	»	»	160 000
8)	»	con oltre	500.000 »	»	»	200 000

Il limite previsto al numero 5 si applica anche ai sindaci di Comuni che, pur avendo popolazione inferiore a 30.000 abitanti, siano capoluoghi di Provincia.

L'indennità suddetta, qualora non venga attribuita al sindaco, può essere assegnata, nei limiti indicati nel primo comma, all'assessore anziano o delegato.

Art. 2.

All'assessore anziano o delegato di Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti può essere corrisposta una indennità mensile di carica, da fissarsi dal Consiglio comunale, con i criteri indicati nell'art. 1, in misura non superiore ai due terzi di quella assegnata al sindaco.

Agli altri assessori, sia effettivi, sia supplenti, di Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia può essere corrisposta, e sempre con i criteri indicati nell'art. 1, la stessa indennità mensile, in misura non superiore ai due quinti di quella assegnata al sindaco.

Art. 3.

Al presidente dell'Amministrazione provinciale può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti per il sindaco dall'art. 1, secondo la categoria cui appartiene il Comune capoluogo.

Fermo restando, se più favorevole, il criterio suddetto, i limiti entro i quali può essere fissata l'indennità per il presidente dell'Amministrazione provinciale sono quelli previsti al n. 6 o, rispettivamente, al n. 7 dell'art. 1, quando trattasi:

1) di Provincia con popolazione superiore ai 400.000 abitanti e con superficie superiore ai 2.500 chilometri quadrati;

2) di Provincia con popolazione superiore ai 600.000 abitanti e con superficie superiore ai 4.500 chilometri quadrati.

All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle Amministrazioni provinciali può essere corrisposta una indennità mensile di carica da fissarsi dal Consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'art. 2, rapportati all'indennità assegnata al presidente.

Art. 4.

Le indennità previste dalla presente legge non possono cumularsi fra loro, nè con le indennità parlamentari, nè con gli assegni, indennità, medaglie o gettoni di presenza, derivanti da incarichi conferiti dal Comune o dalla Provincia.

Art. 5.

La spesa relativa alla corresponsione delle indennità di carica previste dalla presente legge, quando sia deliberata ai sensi della stessa, ha carattere di spesa obbligatoria: le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali che consentano le suddette indennità, entro i limiti indicati negli articoli 1, 2 e 3, sono soggette al solo controllo di legittimità del Prefetto, a' termini degli articoli 3 e 12 della legge 9 giugno 1957, n. 530.

Art. 6.

Al presidente, all'assessore anziano, agli assessori ed ai consiglieri delle Amministrazioni provinciali, qualora risiedano fuori del capoluogo, spetta il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute della Giunta e del Consiglio. Ai consiglieri spetta, inoltre, il rimborso delle spese di soggiorno nella misura di lire 2000 per ciascun giorno di seduta, elevate a lire 3000 qualora si renda necessario il pernottamento nel capoluogo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 marzo 1958, n. 209.

Conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 3 della legge 7 aprile 1954, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato con modificazione con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative a tutto l'esercizio finanziario 1953 e, in ogni modo, non oltre il 31 dicembre 1960 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — TAMBRONI — MEDICI — ANDREOTTI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 13 marzo 1958, n. 210.

Sostituzione dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, relativo alla destinazione dei proventi derivanti all'U.N.I.R.E. dall'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, è sostituito dal seguente:

« I proventi netti del totalizzatore e delle scommesse a libro, dedotte le spese di organizzazione del servizio e l'eventuale quota da corrispondere agli enti e società delegati all'esercizio delle scommesse a norma dell'articolo precedente, anche, ove sia ritenuto necessario, come contributo alle spese di gestione per gli ippodromi, sono destinati, in base a deliberazione dell'U.N.I.R.E., alla costituzione di un fondo premi per le corse, da ripartire fra le società e gli enti ippici; nonchè a provvidenze per l'allevamento secondo programmi annuali da sottoporre alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1958, n. 211.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad accettare una donazione per la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze.

N. 211. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione per la Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, di una donazione di manoscritti, documenti e incunabili disposta dalle signore Francesca e Caterina Martelli, con atti pubblici rogati il 21 giugno 1956 e il 3 febbraio 1958, ai numeri 7273 e 7668, dal dott. Desiderio Zati, notaio in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 169 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1958.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa all'estensione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto il proprio decreto 22 aprile 1953, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che ai sensi delle predette disposizioni i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali, dal personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituito, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Cappugi on. Renato, Gattamorta dott. Giordano e Pontacolone Claudio, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Cuzzaniti on. dott. Roberto, Fermariello Carlo e Parri on. Enrico, in rappresentanza dei lavoratori del l'agricoltura;

Di Giesi Raffaele e Rimondini Ghino, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Bastia dott. Alberto, in rappresentanza dei lavoratori del credito;

Bergonzi dott. Walter, in rappresentanza dei lavoratori dell'assicurazione;

Censi avv. Odoardo e Truzzi on. Ferdinando, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Tremolanti Ledo, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

Bonsi Magnoni dott. Silvio, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Cimino dott. Enzo e Salvi cav. lav. dott. ing. Francesco Maria, in rappresentanza degli industriali;

Rodinò di Miglione avv. Marino e Zappi Recordati dott. Antonio, in rappresentanza degli agricoltori;

Aliotta Vincenzo, in rappresentanza dei commercianti;

Siglienti avv. Stefano, in rappresentanza delle imprese di credito;

Babboni avv. Ranieri, in rappresentanza delle imprese di assicurazione;

Braida dott. Emilio Giorgio e Salvati dott. Ubaldo, in rappresentanza del personale dell'Istituto;

Carapezza dott. Giovanni e Purpura dott. Rosario, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Garofalo dott. Raffaele, per il Ministero del tesoro;

Mendicini dott. Saverio, per il Ministero della agricoltura e delle foreste;

Ranzi dott. Giorgio, per il Ministero dell'industria e del commercio;

Mosti dott. Giuseppe, per il Ministero della marina mercantile;

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1958

GRONCHI

GUI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Registro n. 1 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 155. — BARONE

(1516)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1957.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Marina per l'esercizio finanziario 1957-1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, e in particolare gli articoli n. 3 e 21;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448;

Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione della difesa-Marina è necessario mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1957-1958 un contingente di salariati temporanei di 23.500 unità;

Considerato che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, 9300 salariati temporanei dell'Amministrazione difesa-Marina si prevede saranno inquadrati tra i salariati di ruolo, e che 500 salariati temporanei con mansioni di natura non salariale, della stessa Amministrazione, si prevede saranno inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo, in applicazione dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 e dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1957 1958 dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Marina, compresi gli apprendisti, è determinato in numero di 23.500 (ventitremilacinquecento) unità di cui il 38% può essere classificato nella prima categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1957
Registro n. 13 *Presidenza, foglio n.* 342

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1958.

Ricostituzione dei Comitati speciali dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente

modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti i propri decreti in data 28 maggio 1953, con i quali sono stati costituiti il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, e il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nominato con decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1957 è scaduto per compiuto quadriennio e che pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dei Comitati speciali dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e per la tubercolosi, ai sensi dell'art. 28 del citato regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visti gli articoli 22 e 24 del decreto legislativo, n. 436, precitato, il quale dispone che gli esperti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dal l'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è ricostituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Di Napoli Nicola, Fenizi avv. Fenizio, Pennesi Nello e Pisoni Ines, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Felici dott. Scipione, Lo Vecchio Musti dott. Manlio e Pilati dott. Giuseppe, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Pistillo dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Romanzi dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Andreucci dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Mendicini dott. Saverio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è ricostituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Masetti Massimo, Normanno Quintino, Olini Bruno e Pagani Umberto, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori;

Meledandri Enrico, Micheli dott. Luigi e Sanna dott. Agostino, esperti designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro;

Busca prof. dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cordelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Chiarotti prof. Cesare, in rappresentanza dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Il capo dell'Ispettorato medico del lavoro;

Giromini prof. Mario, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie;

Rustichelli dott. Vincenzo, in rappresentanza dei Consorzi provinciali antitubercolari;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1958

Il Ministro: GUI

(1518)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1958.

Costituzione del Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per la invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, del Comitato di vigilanza per la Gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Considerato che ai sensi delle predette disposizioni i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dell'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentatività di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza della Gestione speciale dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è costituito come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Censi avv. Odoardo, Fazio dott. Nicola, Rossi geom. Giovanni, Truzzi on. Ferdinando e Vicentini on. Rodolfo, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Arletti William, Guerra Luigi e Lugli Gaetano, in rappresentanza dei mezzadri e coloni;

De Gemmis avv. Nicola e Micheli dott. Luigi, in rappresentanza degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria e colonia;

Melilli dott. Giovanni, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pieri rag. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1958

Il Ministro: Gui

(1519)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Marinella, sita nell'ambito del comune di Sarzana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di La Spezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 27 novembre 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Marinella, sita nell'ambito del comune di Sarzana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sarzana;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale delle colline e delle Alpi Apuane;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Sarzana, confinante a nord col confine del comune di Ortonovo; ad est col confine della provincia di La Spezia con Massa Carrara; a sud col mare Ligure; ad ovest col confine del comune di Ameglia e fino alla prosecuzione rettilinea stradale del confine col comune di Ortonovo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Sarzana provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 marzo 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
Jervolino

Il Ministro per la marina mercantile
Cassiani

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di La Spezia

Estratto del verbale n. 4

Il giorno 27 novembre 1954 si è riunita presso la sede del comune di Sarzana la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di La Spezia per esaminare il seguente

Ordine del giorno.

(*Omissis*).

Sarzana - Località Marinella.

(*Omissis*).

Sarzana - Località proposte per il vincolo.

Prende la parola l'arch. Trinci il quale comunica alla Commissione che il sindaco di Sarzana, in previsione dell'edilizia privata, che presume notevole nel prossimo futuro, nelle località Cappuccini e Antica Sarzanello, e sopratutto nella zona di Marinella, ha chiesto l'intervento della Commissione provinciale per le bellezze naturali affinchè sia posto un vincolo generico in determinate località di dette zone.

Dopo ampia discussione da parte di tutti i membri, la Commissione, considerato che le suddette località hanno punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di bellezze naturali, ad unanimità, si esprime per il vincolo generico, sia della località nucleo Antico Sarzanello e terreni limitrofi, sino alla strada di accesso alla Fortezza di Castruccio, sia della località Cappuccini e via del Paradiso dall'inizio della proprietà Lamotte - terreni di proprietà Berghini e Tamburi, a valle e a monte del Convento, sia della località Marinella limitatamente al tratto del territorio comunale di Sarzana.

Si approva tale proposta di apposizione del vincolo indicando le motivazioni e le coerenze per ciascuna di tale località, come segue:

Sarzana - Località Marinella.

E' un tratto di terreno pianeggiante dal quale si gode la vista delle colline e delle Alpi Apuane, formanti un quadro naturale di notevole interesse panoramico, con la località stessa e dalla quale si hanno visuali panoramiche e di belvedere, da punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze; se ne propone il vincolo ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge suddetta, delimitandola dalle coerenze:

nord. confine del comune di Ortonovo;

est: confine delle provincie di La Spezia e Massa Carrara;

sud: Mar Ligure,

ovest: confine del comune di Ameglia fino alla prosecuzione rettilinea stradale del confine col comune di Ortonovo.

(*Omissis*).

Il presidente: A. Magli

Il segretario: Farina

(1411)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1958.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Considerato che il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituito con proprio decreto 9 maggio 1953 è scaduto per decorso quadriennio e che pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Considerato che ai sensi delle predette disposizioni i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è ricostituito come segue:

Medugno dott. Luigi, membro effettivo e Avolio dott. Carlo, membro supplente, in rappresentanza della Corte dei conti;

Roselli dott. Ferdinando, membro effettivo e Giacalone dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Pasquale dott. Pompilio, membro effettivo e Castagnoli dott. Pietro, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cajelli rag. Alberto, Vanni Raffaele, membri effettivi; Ansanelli Vincenzo, Bruni Enrico, membri supplenti, in rappresentanza dei lavoratori;

Toscani avv. Rosario, membro effettivo e Micheli dott. Luigi, membro supplente, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 2.

Per le incombenze relative alla gestione della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono aggiunti al Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i signori:

Bazzuoli dott. Giovanni, membro effettivo e De Muro dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile.

Roma, addì 10 marzo 1958

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(1517)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1958.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione in vigore, presentati dalla Compagnia anonima di assicurazioni di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato alcuni tassi di premio da adottarsi per le seguenti tariffe di assicurazione attualmente in vigore, approvate con regio decreto 20 dicembre 1955:

Tariffa relativa all'assicurazione a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa relativa all'assicurazione a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 13 marzo 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1405)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1958.

Nomina di membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1934, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo » e 5 luglio 1957, n. 166, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 17 dicembre 1955, concernente la nomina per un triennio, del Consiglio generale dell'Ente stesso;

Ritenuto che occorre provvedere alla integrazione del predetto Consiglio, con la nomina dei nuovi membri previsti dall'art. 7 dello statuto;

Viste le designazioni degli interessati;

D'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana;

Decreta:

Il dott. Nicola Lo Russo Attona e il dott. Isidoro Bombonati sono nominati membri del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », con sede in Palermo, in rappresentanza rispettivamente del Ministero degli affari esteri e della Federazione regionale coltivatori diretti della Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 marzo 1958

Il Ministro: GAVA

(1511)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro e agricola di Cortile San Martino, con sede in San Leonardo di Cortile San Martino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa di lavoro e agricola di Cortile San Martino, con sede in San Leonardo di Cortile San Martino, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *B*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti l'art. 2540 del Codice civile e il titolo 5° del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa di lavoro e agricola di Cortile San Martino, con sede in San Leonardo di Cortile San Martino, costituita con atto 2 luglio 1945 del notaio Giovanni Fontanabona, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Dante del Frate è nominato commissario liquidatore alla Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1958

Il Ministro: GUI

(1557)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Genova.

Con decreto commissariale n. 370 60389, in data 27 febbraio 1958, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 120 000, un immobile così composto: area coperta mq. 31, area scoperta mq 34 (superficie totale mq. 65), sito in Genova, piazza Tolmino, indicato nel catasto comunale alla partita 975, mappale 6, da adattarsi a consultorio, pediatrico.

(1424)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Pubblicazione degli elenchi dei laureati e diplomati nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 9 del 27 febbraio 1958, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato l'elenco dei laureati e diplomati nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1954-55.

Gli eventuali reclami per rettifica dei dati dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione superiore (Divisione 2ª).

(1531)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale in sponda destra del torrente Arda, in comune di Castell'Arquato (Piacenza).

Con decreto 29 ottobre 1957, n. 265, del Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno alluvionale in destra del torrente Arda, in comune di Castell'Arquato (Piacenza), della superficie di ettari 0.99.00, segnato nel catasto dello stesso Comune, sezione *C*, foglio n. 37, sita sul fronte delle particelle catastali 340 e 337 e indicata nell'estratto catastale rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale di Piacenza il 10 aprile 1953 in scala 1:2000, estratto che fa parte integrante di questo decreto.

(1367)

Approvazione della variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro, relativa al fabbricato in salita Spianata Castelletto numeri 20 e 22.

Con decreto Ministeriale 10 marzo 1958, n. 2806, è stata approvata con una prescrizione la variante al piano parziale di ricostruzione di Genova-Centro, relativa al fabbricato in salita Spianata Castelletto numeri 20 e 22 vistata in una planimetria in scala 1:500.

Per l'attuazione di detta variante è stato assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale del comune di Genova

(1347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 71

Corso dei cambi del 27 marzo 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,83	624,80	624,77	624,80	624,805	624,80	624,80	624,80
$ Can	639,38	639,75	640 —	639,875	639,10	639,44	640 —	639,40	639,37	639,50
Fr. Sv lib.	145,80	145,80	145,80	145,80	145,75	145,80	145,805	145,80	145,80	145,80
Kr D.	90,22	90,18	90,20	90,19	90,20	90,24	90,17	90,25	90,24	90,15
Kr N.	87,27	87,20	87,22	87,21	87,25	87,26	87,20	87,30	87,25	87,20
Kr Sv.	120,29	120,21	120,23	120,23	120,25	120,29	120,24	120,30	120,28	120,20
Fol.	164,37	164,09	164,14	164,09	164 —	164,34	164,06	164,40	164,34	164,05
Fr B	12,48	12,485	12,49	12,4825	12,475	12,48	12,4825	12,50	12,47	12,475
Fr Fr.	147,70	147,74	147,73	147,74	147,70	147,68	147,76	147,70	147,68	147,70
Fr Sv. acc	142,36	142,29	142,31	142,30	142,25	142,35	142,30	142,40	142,34	142,30
Lst	1746,15	1745 —	1744,50	1745 —	1744,80	1747,20	1744,875	1747,20	1746,10	1746,75
Dm occ	148,71	148,61	148,61	148,60	148,55	148,70	148,61	148,70	148,69	148,60
Scell Aust	24,02	24,01	24 —	24,00225	24 —	24,02	24 —	24 —	24,01	24 —

Media dei titoli del 27 marzo 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	61,425
Id 3,50 % 1902	61,35
Id 5 % 1935	96,70
Redimibile 3,50 % 1934	83,275
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,175
Id 5 % (Ricostruzione)	90,175
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,45
Id 5 % 1936	97 —
Id 5 % (Città di Trieste)	84,375
Id 5 % (Beni Esteri)	83,475

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,25
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,625
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,075
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,15
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	94,80
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	94,625
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	94,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 marzo 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,802
1 Dollaro canadese	639,937
1 Franco svizzero lib	145,802
1 Corona danese	90,18
1 Corona norvegese	87,205
1 Corona svedese	120,235
1 Fiorino olandese	164,075
1 Franco belga	12,482
100 Franchi francesi	147,75
1 Franco svizzero acc.	142,30
1 Lira sterlina	1744,937
1 Marco germanico	148,605
1 Scellino austriaco	24,001

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Edilizia di Bucine », con sede in Bucine (Arezzo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 marzo 1958, la Società cooperativa « Edilizia di Bucine », con sede in Bucine (Arezzo), costituita con atto del notaio dott Lionello Signorini in data 25 gennaio 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del dott Fratini Antonio.

(1368)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mannini Gino, già esercente in Sesto Fiorentino via Garibaldi n. 47.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 196-FI.

(1459)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreti Ministeriali in data 14 gennaio 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui allo unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 243, del 1° ottobre 1957.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agric.		Ammontare indennità arrotondato (art 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70)	Ammontare interessi (art. 6 legge 15 marzo 1956, n 156) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
			Ha.	N.	Data	N.	Data	Data 14-1-1958 N.	Data	N	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Maremma tosco-laziale														
1	BARABESI Emma e Paola fu Raffaello	Campagnatico	84.44.00	2876	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53	3662-1566	20- 2-58	3	158	5.090.000	1.240.000	Banca Naz. Lav. Sede di Roma	Roma
2	BARABESI Emma e Paola fu Raffaello	Roccastrada	59.43.73	2877	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53	3663-1567	20- 2-58	3	159	6.590.000	1.605.000	Id Id	Id.
3	COSTAGUTI Maria fu Ascanio	Viterbo	40.52.97	2849	29-11-52	8 s. o. 4	12- 1-53	3664-1568	20- 2-58	3	160	2.535 000	550.000	Id Id.	Id.
4	D'ANTONI Augusto fu Leopoldo	Roma	52.21.40	1900	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	3665-1569	20- 2-58	3	161	5 020 000	1 085.000	Id Id.	Id.
5	DEL DRAGO Maria Cristina fu Ferdinando	Roma	70.43.80	2751	29-11-52	7 s. o. 7	10- 1-53	3666-1570	20- 2-58	3	162	10 855 000	2 340.000	Id Id.	Id.
6	ESPINASSI MORATTI Antonietta fu Antonio in CANCELLIERI	Montecatini Val di Cecina	14.51.30	3810	27-12-52	16 s. o. 3	12- 1-53	3667-1571	20- 2-58	3	163	1.035 000	235.000	Id Id.	Id.
7	FEDERICI Elia fu Fortunato	Roma	64.57.70	4057	28-12-52	18 s. o. 2	23- 1-53	3669-1573	28- 2-58	4	10	12.575.000	2.640.000	Id Id.	Id.
8	MARSICOLA Clemente fu Antonio	Nazzano	8.05.48	2790	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3671-1575	20- 2-58	3	164	1.435 000	305 000	Id Id	Id.
9	MARSICOLA Clemente fu Antonio	Roma	83.67.95	2791	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3672-1576	20- 2-58	3	165	19 250·000	4.115.000	Id Id	Id.
10	MECHERI Carlo e Mario fu Gioacchino	Roma	11.41.30	1421	3- 9-52	265 s. o.	15-11-52	3673-1577	20- 2-58	3	166	2.810 000	710.000	Id Id.	Id.
11	MICARA Ludovico fu Ferdinando	Roma	89.69.70	4092	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3674-1578	20- 2-58	3	167	10.655.000	2.310.000	Id Id.	Id.
12	MICHAHELLES Marco e Ruggero fu Enrico	Piombino	5.49.45	2793	20-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	3675-1579	20- 2-58	3	168	640.000	135.000	Id Id.	Id.
13	OGNA Anita fu Giacomo, maritata ROSA	Santa Luce Orciano	140.90.28	2710	29-11-52	7 s. o. 6	10- 1-53	3676-1580	20- 2-58	3	169	7.995.000	1.900.000	Id Id.	Id.
14	PASTI Renzo, Vittoria, Elisabetta, Maria, Gabriella, Fede e Marina, fratello e sorelle fu Vittorio	Civitella Paganico	266.94.50	4382	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	3677-1581	20- 2-58	3	170	22.130.000	4.805.000	Id Id.	Id.
15	PELLEGRINI Carlo fu Basilio .	Cinigiano	46.86.59	2802	29-11-52	8 s. o. 2	12- 1-53	3678-1582	20- 2-58	3	171	2.875.000	615.000	Id Id	Id.
16	QUERCI Lorenzo fu Francesco	Grosseto	9.78.47	1947	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	3679-1583	20- 2-58	3	172	2.190 000	470.000	Id Id.	Id.
17	SOCIETA' ANONIMA AZIENDA AGRICOLA DI POMAIA, con sede in Pomaia	Santa Luce Orciano	61.15.34	2825	29-11-52	8 s. o. 3	12- 1-53	3680-1584	20- 2-58	3	173	4.320.000	935.000	Id Id.	Id.
18	« ILVA » ALTI FORNI ED ACCIAIERIE D'ITALIA SOCIETA' ANONIMA, con sede in Genova	Piombino	39.70.77	4083	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3681-1585	20- 2-58	3	174	4.295.000	920.000	Id Id.	Id.
19	« ILVA » ALTI FORNI ED ACCIAIERIE D'ITALIA SOCIETA' ANONIMA, con sede in Genova	Campiglia Marittima	7.23.10	4084	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	3682-1586	20- 2-58	3	175	330 000	70.000	Id Id.	Id.

Roma, addì 7 marzo 1958

Visto, p. *il Ministro* DATO

(1293)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli nell'Accademia di belle arti di Milano: a) a una cattedra di tecniche dell'incisione; b) a una cattedra di pittura; c) a una cattedra di storia dell'arte; d) a una cattedra di scenografia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3,
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e arte drammatica,
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081,
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni,
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1923, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1923, n 1706;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1642;
Vista la legge 8 aprile 1952, n 212,
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n 961, ratificato, con modificazioni, con legge 11 giugno 1950, n 416,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368;
Veduto il parere del Consiglio di Stato - Sezione 1ª, n 2106, dell'11 dicembre 1956, relativo al sistema di formazione delle graduatorie nei concorsi per titoli a cattedre negli istituti e scuole di istruzione artistica;

Decreta:

Art 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli nell Accademia di belle arti di Milano:
a) a una cattedra di tecniche dell'incisione - classe IV;
b) a una cattedra di pittura - classe I;
c) a una cattedra di storia dell'arte classe I;
d) a una cattedra di scenografia - classe I.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi sopracitati i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art 6 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n 734, sugli istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:
a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi,
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è inoltre elevato a 45 anni:
a) per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;
b) per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana dai territori di confine, dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra e dai territori esteri

Sono esclusi dal beneficio di cui alle lettere *a*) e *b*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati

Il limite massimo di età è elevato ancora a 45 anni
a) per i capi di famiglia numerosa (di almeno sette figli),
b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale,
c) per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze dell Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I R C E);
d) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l entrata in vigore del decreto legge 20 gennaio 1944, n 25

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragione di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria

Per gli assistenti statali, incaricati, supplenti, ecc , negli istituti di istruzione artistica, viene elevato il limite di età ai sensi dell'art 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n 3123

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art 3.

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta da bollo da L 200, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi) entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Gli aspiranti ai concorsi debbono dichiarare nella domanda.
a) la data e il luogo di nascita,
b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate,
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'Istituto nel quale prestano servizio

Le domande prive di una qualsiasi delle dichiarazioni sopra indicate, o del visto o dell'autenticazione della firma, non saranno prese in considerazione.

Gli aspiranti dovranno anche nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome, cognome e preciso recapito, rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intende presentare ai fini della valutazione di merito Se essi consistano in lavori, dovranno essere spediti a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti in modo chiaro le generalità del concorrente e gli estremi del concorso E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia dei titoli.

Non sono accettati i manoscritti e i dattiloscritti, i titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione

I titoli presentati non saranno restituiti prima della scadenza dei termini per i ricorsi giurisdizionale e straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando che nulla ha da obiettare sulla regolarità o l'esito del concorso.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concesse a particolari qualità: titoli di precedenza e preferenza, gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588, contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 100 Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L 100.

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n 424 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 100

d) gli ex combattenti della guerra 1940 43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti): i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri dalle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazione dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69 ter rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948,

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all art 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod 69 di cui alla precedente lettera d) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato in carta da bollo da L 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome dei genitori ovvero un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nella precedente lettera f), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 1948 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi

dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 100 I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione,

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno residenza,

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con la prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto su carta bollata da L 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d impiego la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonche gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con la qualifica riportata nell ultimo quinquennio.

u) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I R C E) dovranno produrre un certificato in carta bollata da L 100 da cui risulti che il 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

v) i sottufficiali dell Esercito della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda od anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100 dell'autorità militare,

z) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari ed incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indichera i motivi della cessazione

Art 6

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del collocamento nella graduatoria medesima, i seguenti documenti di data non anteriore a quella di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ad eccezione del documento militare e dell'atto di nascita:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 21° anno di età e non superato i limiti massimi stabiliti dal precedente art 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di eta previste dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nelle graduatorie,

b) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica,

c) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art 3 della legge 24 febbraio 1953, n 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine,

e) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L 100;

f) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbono prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L 200, rilasciato dal distretto militare competente.

se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo,

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) · certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti·

copia dello stato di servizio in bollo da L 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento

non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa), possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra prescritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari non saranno presi in considerazione

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici o Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per i titoli di merito e documenti presentati alla Direzione generale antichità e belle arti per i concorsi non ancora espletati

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti; purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico,

d) certificato del casellario giudiziale;

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani o vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglie numerose

Art 8.

Le Commissioni giudicatrici determineranno preventivamente i criteri generali di valutazione dei titoli dei candidati, predisponendo all'uopo una tabella di coefficienti numerici da attribuire alle varie categorie di titoli e successivamente stabiliranno il punto minimo complessivo necessario per il conseguimento dell idoneità.

Infine le Commissioni procederanno alla valutazione dei titoli dei concorrenti in conformità della tabella predisposta e formuleranno la graduatoria di merito secondo l'ordine del punteggio a ciascuno complesivamente attribuito.

Art 9

Le Commissioni giudicatrici saranno nominate con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento degli esami e la composizione delle Commissioni giudicatrici saranno applicate le norme vigenti in materia.

Con decreto del Ministro saranno approvate e rese esecutive le relative graduatorie degli idonei e saranno dichiarati, a norma di legge i vincitori delle cattedre poste a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1958

p *Il Ministro*: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1958
Registro n. 20 *Pubblica istruzione, foglio n.* 2

(1554)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto Ministeriale 6 agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1957, registro n. 4, foglio n 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 18 dicembre 1957, n 313, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta la necessita di stabilire il diario delle prove scritte del concorso di cui sopra;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quaranta posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 17, 18 e 19 aprile 1958

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1958

Il Ministro GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1958
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 389. — BARONE

(1606)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di pubblicazione dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso a tre posti di allievo ispettore in prova, riservato al personale statale di ruolo, indetto con il decreto Ministeriale n. 4408/1956.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1958 è stato pubblicato il decreto Ministeriale 20 dicembre 1957, n. 3016, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso a tre posti di allievo ispettore in prova, riservato al personale statale di ruolo, indetto con il decreto Ministeriale 22 maggio 1956, n. 4408.

(1532)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G C.